

CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
**Decreto 27 dicembre 2017, n. 11**  
**Esproprio.**

**DECRETO N. 11**

**BARI, 27.12.2017**

**OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione della S.P. 235 "Ex S.S. 171 di Santeramo" Adeguamento alla sezione C1 dal km 0 + 900 al km 4 + 300. Decreto di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 19.04.2016, concernente la *Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente*;

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale -Viabilità-Trasporti;

#### **Premesso che:**

- La Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 84 del 12.07.2007, approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica indicata in oggetto;
- nella predetta Deliberazione della Giunta Provinciale n. 84/2007, si dava atto che l'intervento da realizzare, previsto nella programmazione triennale 2007-2009, era finanziato con fondi erogati dalla Regione Puglia, per un importo complessivo di € 2.152.005,80;
- Al fine di acquisire al demanio stradale dell'Ente le aree private interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica si avviava il relativo procedimento espropriativo;
- l'intervento da realizzare riguardava aree ricadenti nel territorio del Comune di Altamura e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto comune, rendeva necessaria l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico ivi vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Altamura, espletati gli adempimenti di comunicazione di avvio del procedimento di approvazione di variante urbanistica, con deliberazione n. 16 del 07/06/2012, approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 16 della L.R.P. 13/2001;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree espropriande era superiore a cinquanta, con avviso pubblicato a far data dal 25.10.2011 sul quotidiano "*La Repubblica*", Ed. nazionale e sul quotidiano "*La Repubblica Bari*", Ed. regionale, sul sito della Regione Puglia e all'albo pretorio *on line* del Comune di Altamura, comunicava ritualmente l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni nei termini di legge, ai sensi dell'art. 16, comma 5, e, segnatamente, dell'art. 11, 2° comma, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
- erano espletate correttamente le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati;
- La Giunta della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, lettera a), della L.R.P. 3/2005, con deliberazione n. 93 del 23.10.2012, approvava, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica da realizzare, il progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 12, 1° comma, lett. a), D.P.R. 327/2001 e dell'art. 10, 1° comma, lett. a), della L.R.P. n. 3/2005;
- La spesa complessiva necessaria alla realizzazione dei lavori, pari a € 2.152.005,80= era impegnata,

deliberazione della Giunta Provinciale n. 84/2007 (imp. 07/3746), all'intervento 2.06.01.01 – cap. 36845, denominato “*interventi straordinari finanziati con contributi regionali*” del Bilancio provinciale di previsione 2012;

- Il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreto di occupazione anticipata e determinazione d'urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 9 del 24.10.2012, notificato ai soggetti interessati ed eseguito ritualmente, disponeva l'occupazione d'urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. n. 3/2005;
- Il predetto Decreto è stato notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005;
- l'immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa relativa alla realizzazione dei lavori in argomento è stata ritualmente espletata nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza dei luoghi, acquisiti agli atti;

#### **Considerato che:**

- con il sopra citato Decreto di occupazione d'urgenza n. 9 del 18.06.2013 si è provveduto a determinare il valore delle indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree agricole sulla base dell'effettivo valore di mercato delle stesse, ai sensi dell'art. 40, 3 comma, del D.P.R. 327/01, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 327/01, per la parte in cui non prevedeva che anche per le aree agricole, o comunque non edificabili, le indennità provvisorie di espropriazione fossero determinate in base al reale valore di mercato, e non più con riferimento ai valori agricoli medi (V.A.M.), relativi alla regione agraria di riferimento;
- il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, con determinazione dirigenziale n. 8321 del 06.11.2013, ha affidato ad un professionista esterno l'incarico di frazionamento catastale delle aree da espropriare e di valutazione estimativa del soprassuolo e dei manufatti da demolire, legittimamente edificati, insistenti sulle aree da espropriare, nell'osservanza dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011;
- il tecnico esterno incaricato della rideterminazione del valore delle aree espropriande, comprensivo anche del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell'esercizio dell'azienda agricola, con nota del 27.11.2017, acquisita agli atti con prot. n. 147198 del 13.12.2017, ha trasmesso la perizia estimativa delle aree agricole interessate dal progetto, contenente relazione di stima sulle indennità provvisorie di espropriazione spettanti ai proprietari delle aree espropriande per le costruzioni e i manufatti da demolire insistenti sulle predette aree, legittimamente edificati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 327/2001, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione in possesso e risultante dai relativi verbali *sullo stato di consistenza* delle aree espropriande;
- il citato professionista esterno, con la predetta nota prot. n. 147198 del 13.12.2017, ha anche trasmesso i Tipi di frazionamento relativi a tutte le aree interessate da esproprio, ritualmente approvati dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli atti;

**Accertato** che l'art. 4, comma 4, del Decreto dirigenziale di occupazione delle aree n. 9 del 18.06.2013 prevede che il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l'accettazione delle indennità offerte, in relazione alle indennità rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per eventuali manufatti da demolire insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si fosse accertata l'esistenza in sede di immissione in possesso, decorra dalla data di ricezione della comunicazione agli espropriandi delle relative indennità provvisorie di espropriazione rideterminate;

**Dato atto** che l'indennità di espropriazione spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate è stata determinata in misura pari al valore venale delle opere, mentre per le costruzioni parzialmente o

totalmente realizzate in assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è stata calcolata tenendo conto della sola area di sedime o della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ai sensi dell'art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;

**Visto** anche il 3° comma dell'art. 38 del D.P.R. 327/2001 che prevede che l'Autorità espropriante, in pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, sentito il Comune interessato, accerti la sanabilità dell'opera realizzata ai soli fini della corresponsione delle indennità di esproprio;

**Evidenziato** che il valore delle aree espropriande è stato determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

**Precisato** che, laddove le superfici effettivamente frazionate abbiano una consistenza minore rispetto a quelle oggetto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, di cui al Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 9 del 24.10.2012, si è provveduto alla determinazione delle indennità di occupazione legittima temporanea tenendo conto di tutte le superfici occupate, e non solo di quelle da espropriare;

**Ritenuto** di dover procedere a notificare a tutti i soggetti interessati le indennità provvisorie di espropriazione, come sopra rideterminate, al fine di consentire a coloro i quali intendano accettare formalmente le predette indennità di darne comunicazione a questa Amministrazione nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto;

**Dato atto** che in seguito al frazionamento di tutte le aree interessate dai lavori e, segnatamente, all'accertamento definitivo dell'estensione delle aree da espropriare, l'Autorità espropriante, può disporre il pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001, nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente dovute, ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del DPR 327/2001, e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che non sono scaduti i termini di efficacia delle dichiarazioni di pubblica utilità, disposti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 23.10.2012, come prorogati con Decreto d'urgenza del Sindaco Metropolitano, n. 272 del 06.10.2017, con il quale si dispone la proroga del termine di conclusione del relativo procedimento espropriativo fino al 22.10.2019;

**Visto** l'“*Elenco particelle espropriande*”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle indennità provvisorie di espropriazione, comprensivi delle indennità per il soprassuolo e, segnatamente, per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 327/2001, le relative indennità di occupazione temporanea, gli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001, nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente dovute, salvo aggiornamento dei predetti importi alla data di pagamento, ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'ing. Cataldo Lastella;

**Dato atto**, inoltre, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della relativa istruttoria amministrativa è la Dott.ssa Porzia Mondelli e il responsabile per la realizzazione dell'opera pubblica

è l'ing. Cataldo Lastella, che dichiarano l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dagli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana, consapevoli delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/11/2000, n. 445;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107;

**Visto** il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 38;

**Vista** la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;

**Vista** la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il presente provvedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è conforme alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

## DECRETA

### Art. 1

Le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere gli aventi diritto per l'espropriazione delle aree occupate in forza del Decreto di occupazione anticipata n. 9 del 24.10.2012 sono complessivamente rideterminate in via provvisoria secondo l'effettivo valore venale delle aree da espropriare, comprensivo del valore del soprassuolo, come indicato nell'allegato "*Elenco particelle espropriande*", vistato dal Responsabile del procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché l'indicazione delle indennità provvisorie di espropriazione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

### Art. 2

Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell'osservanza dei criteri di valutazione previsti sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive dei beni espropriandi, con riferimento alla situazione delle aree, nonché degli eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, rilevata in sede di immissione in possesso, nella misura indicata nell'allegato "*Elenco particelle espropriande*", di cui all'art. 1 del presente decreto.

### Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'importo complessivo dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è stata computata un'indennità di occupazione, calcolata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione rideterminate con il presente decreto, **dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti.** A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere il pagamento delle indennità rideterminate, nella misura del 100% del valore delle stesse, previo accertamento della libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

### **Art. 5**

**Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:**

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

### **Art. 6**

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40 comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

### **Art. 7**

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifica del presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.


### **Art. 8**

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. n. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Altamura, nel cui territorio ricadano gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005. In ogni caso, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Altamura e, per estratto, sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

**Art. 9**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il *Codice del Processo Amministrativo*. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione degli atti di natura espropriativa nell'osservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Maurizio MONTALTO**



**Metropolitana di Bari**  
 Servizio Pianificazione Territoriale Centri e Comuni  
**ELenco PARTICELLE ESPROPRIANDE**  
**AGRO DI ALTAVILLA**

N. Foglio	N. Particella	Superficie Catastrale (mq)	Cultura Catastrale	Cultura Effettiva	Superficie occupata B (mq)	Data Immissione in possesso	Superficie espropriata B1 (mq)	P.B. derivata	Data	Codice Regionale PVA	Luogo di nascita / Sede legale	Data di nascita	Cognome	PROV.	Quota altro proprietario	Filtrazione o coarazione SENO	Acoarazione SENO	Coltivazione diretto e sottoposte agricole SENO	Indennità per espropriazione	Valore venale (mq x valore)	Indennità (mq x valore)	V.A.M. (mq)	Maggiorazione/ Minorazione o compensazione (R.D.)	Maggiorazione/ minorazione (R.D.)	Maggiorazione/ minorazione diretto e sottoposte agricole (R.D.)	Indennità (mq x valore al 31/03/2017)	Indennità di espropriazione (mq x valore al 31/03/2017)	Totale
1	101	220	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	102	220	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

*(Handwritten signature)*



No.	País	Código	Descripción	Valor	Comentarios	Fecha	Entidad	Forma	Estado	Clase	Subclase	Cantidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	199	71	080	080	080															
7	199	71	648	648	648															
8	199	71	21	21	21															
9	199	71	1915	1915	1915															
10	199	71	367	367	367															
11	199	71	105	105	105															
12	199	71	711	711	711															
13	199	71	1024	1024	1024															
14	199	71	2024	2024	2024															
15	199	71	2024	2024	2024															
16	199	71	2024	2024	2024															
17	199	71	2024	2024	2024															
18	199	71	2024	2024	2024															
19	199	71	2024	2024	2024															
20	199	71	2024	2024	2024															
21	199	71	2024	2024	2024															
22	199	71	2024	2024	2024															
23	199	71	2024	2024	2024															
24	199	71	2024	2024	2024															
25	199	71	2024	2024	2024															
26	199	71	2024	2024	2024															
27	199	71	2024	2024	2024															
28	199	71	2024	2024	2024															
29	199	71	2024	2024	2024															
30	199	71	2024	2024	2024															
31	199	71	2024	2024	2024															
32	199	71	2024	2024	2024															
33	199	71	2024	2024	2024															
34	199	71	2024	2024	2024															
35	199	71	2024	2024	2024															
36	199	71	2024	2024	2024															
37	199	71	2024	2024	2024															
38	199	71	2024	2024	2024															
39	199	71	2024	2024	2024															
40	199	71	2024	2024	2024															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

*[Handwritten signature]*





146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

8. FIDUCIARIO INCARICATO  
Dott. Antonio CAPELLO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Antonio CAPELLO

